



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali
Divisione VI**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 giugno 2016, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dr.ssa Debora Postiglione della DIV. VI della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla FINSERVICE SPA in data 15 aprile 2016.

Hanno partecipato:

FINSERVICE SPA rappresentata dai Dottori Daniele Pozza e Leopoldo Bifulco, assistita da UNIONE CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia in persona della Dr.ssa Roberta Rossetti;
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS nazionali rispettivamente in persona dei Sig.ri Loredana Colarusso, Alfredo Magnifico e Paolo Proietti.

PREMESSO CHE

- a) FINSERVICE SPA, con comunicazione (che qui si intende integralmente richiamata) inviata in data 15 aprile 2016 (per il tramite dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Lodi e Monza-Brianza), ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 per riduzione di personale, denunciando l'esubero di n. 21 lavoratori dislocati presso le sedi di Milano, di Roma e di Catania presso il domicilio del dipendente;
- b) le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza di personale, già illustrate nella comunicazione di cui sopra, sono state oggetto di approfondita analisi nel corso dell'esame congiunto in sede sindacale effettuato negli incontri tenutisi in data 28 aprile, 9, 19, 24 e 30 maggio;
- c) a seguito della comunicazione a questo Ufficio dell'esaurimento della fase sindacale in mancanza di accordo, le Parti sono state convocate per l'espletamento della fase amministrativa per la riunione del 15 giugno u.s., rinviata alla data odierna;
- d) nelle more della convocazione da parte del Ministero le Parti si sono incontrate, altresì, nelle date dell'8 e 24 giugno u.s.;
- e) nel corso dei suddetti incontri, la Società e la RSA, con l'assistenza dell'Unione Confcommercio e delle OO.SS. (di seguito, congiuntamente, le "Parti"), hanno esaminato e discusso le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale, analizzando, altresì, ogni possibile soluzione finalizzata a ridurre sul piano sociale le conseguenze della procedura di licenziamento collettivo;
- f) la Società, alla luce della situazione aziendale e delle prospettive interne e di mercato, ha confermato che non esistono alternative alla collocazione in mobilità dei lavoratori in esubero. Tuttavia, a seguito del confronto tra le Parti, la Società si è dichiarata disponibile a riassorbire alcune unità, attraverso la ricollocazione al suo interno o all'interno del Gruppo di alcune posizioni già dichiarate in esubero, oltre che per possibile trasformazione di alcuni rapporti di lavoro da full time in part time, su base volontaria;

- g) nel corso della presente riunione le Parti hanno ribadito quanto già concordato nei precedenti incontri ed hanno, pertanto, inteso definire la presente procedura di licenziamento collettivo come di seguito precisato.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE.

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. L'Azienda ricollocherà al suo interno o all'interno di altre aziende del Gruppo 6 lavoratori e, più in particolare: 5 addetti al settore *Phone Collection*, 1 addetto al settore *Field Collection*.
3. Il rapporto di lavoro dei n 4 lavoratori addetti al Supporto Clienti – Front Office verrà trasformato in part time al 75%, a decorrere dal 1° luglio 2016, come già convenuto tra l'Azienda e i singoli lavoratori interessati.
4. All'esito della presente procedura, tutto quanto sopra considerato e tenuto conto che n. 1 lavoratrice del settore *Phone Collection* si trova attualmente nel periodo di tutela di legge per maternità, l'Azienda procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro con un massimo di 12 lavoratori, individuati in coloro che hanno già espresso la loro adesione volontaria scritta alle condizioni di cui al presente accordo e all'allegato accordo per il sostegno economico, manifestando la loro "non opposizione" al licenziamento. Tali lavoratori sono ricompresi tra le posizioni i cui profili professionali sono stati dichiarati in esubero nella comunicazione di avvio della procedura.
5. In aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto (ratei mensilità supplementari, eventuali ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti), la Società erogherà un importo lordo quale sostegno economico al reddito a seguito della cessazione del rapporto (il cui importo e i cui criteri di erogazione saranno definiti tra le Parti con separato verbale) ai lavoratori di cui al punto 4. che precede. Resta inteso che tale importo verrà erogato a fronte e a condizione della rinuncia da parte degli stessi Lavoratori all'impugnazione del licenziamento e ad ogni e qualsiasi pretesa nei confronti della Società comunque occasionata dall'intercorso rapporto di lavoro, con apposita sottoscrizione di verbali individuali di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Società.
6. Ai suddetti Lavoratori che ne faranno richiesta, la Società metterà a disposizione un servizio di *outplacement* della durata massima di 12 mesi, tramite primaria società del settore; il costo di tale servizio resterà a carico della società.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso, con accordo, la procedura di cui agli artt. 4 e 24 legge n. 223/91.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara conclusa, con accordo, la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.


Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

FINSERVICE SPA



UNIONE CONFCOMMERCIO



OO.SS.

